



Decreto Dirigenziale n. 71 del 18/12/2014

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 14 - UOD Autorizzazioni e rifiuti ambientali di Avellino

Oggetto dell'Atto:

D. LGS.. N. 152/2006 (ART. 269, C. 2). EMISSIONI IN ATMOSFERA. AUTORIZZAZIONE PER VOLTURA. DITTA: "LO CONTE ANTONIETTA & C." S.N.C. . ATTIVITA': SALUMIFICIO. SEDE OPERATIVA: ARIANO IRPINO, VIA SANTA BARBARA, N. 3.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- CHE con D. D. 9 marzo 2010, n. 52, è stata rilasciata alla “ANTICHI SALUMI GRASSO” S.R.L. l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269² D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ss. mm. ii., per lo stabilimento di SALUMIFICIO, sito in Ariano Irpino, via Santa Barbara, n. 3;
- CHE con atto acquisito al prot. n. 0803401 del 27 novembre 2014 la “LO CONTE ANTONIETTA & C.” S.N.C. ha presentato la domanda di voltura in proprio favore del predetto provvedimento, tra l’altro dichiarando di operare nella stessa sede produttiva e di lasciare inalterati il tipo d’attività, gli impianti tecnologici, i sistemi d’abbattimento, il ciclo produttivo e le sostanze impiegate per il suo svolgimento, sotto gli aspetti qualitativo e quantitativo, nonché ogni altro aspetto già valutato in sede di precedente autorizzazione;
- CHE a detta domanda ha allegato documentazione atta a dimostrare il titolo al subingresso (art. 2556 c. c.), in quanto cessionaria del ramo d’azienda, come da rogito in data 1° febbraio 2013 per dott. Maria Cristina Diener, notaio in Mirabella Eclano (AV), e repertoriato al n. 16223;
- CHE successivamente ha fornito documentazione a completamento, acquisita al prot. n. 0843772 in data 11 dicembre 2014 (iscrizione nel R. I. di Avellino);

CONSIDERATO:

- CHE in attuazione dell’art. 7 Legge 24 Aprile 1998, n. 128, recante “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle comunità europee (legge comunitaria 1995–1997)”, gli oneri di prestazioni e controlli effettuati da uffici pubblici in applicazione delle normative comunitarie sono posti a carico dei soggetti interessati;
- CHE tale obbligo è ribadito dalla D.G.R. 22 maggio 2004, n. 750, ove, tra l’altro, si stabilisce che le competenti somme siano corrisposte all’Agenzia regionale per la protezione ambientale;
- CHE al suo assolvimento ha provveduto il precedente gestore in data antecedente al rilascio del citato D. D. n. 52/2010;

RITENUTO:

- di volturare il D. D. 9 marzo 2010, n. 52, di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, rilasciata alla “ANTICHI SALUMI GRASSO” S.R.L. per lo stabilimento di SALUMIFICIO, sito in Ariano Irpino, via Santa Barbara, n. 3, alla subentrante “LO CONTE ANTONIETTA & C.” S.N.C.;

VISTI:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 ss. mm. ii.;
- la D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102;
- la D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286;
- il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ss. mm. ii.;
- il D. D. 9 marzo 2010, n. 52;
- la D.G.R. 10 settembre 2012, n. 478, ss. mm. ii.;
- la D.G.R. 31 ottobre 2013, n. 488;
- il D.P.G.R. 13 novembre 2013, n. 300;

alla stregua dell’istruttoria svolta dalla scrivente U.O.D. e della proposta del R.U.P. di adozione del presente provvedimento;

DECRETA

1. richiamare la premessa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. volturare alla ditta “LO CONTE ANTONIETTA & C.” S.N.C., nella persona del legale rappresentante pro tempore, l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata con il D. D. 9 marzo 2010, n. 52, alla “ANTICHI SALUMI GRASSO” S.R.L. per lo stabilimento di SALUMIFICIO, sito in Ariano Irpino, via Santa Barbara, n. 3, ai sensi dell’art. 269² D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ss. mm. ii.;
3. dare atto che resta fermo tutto quanto stabilito e prescritto dal D. D. 9 marzo 2010, n. 52, e segnatamente:
 - 3.1. come riportati nell’allegato schema, rispettare i limiti di emissione, che rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze inquinanti immesse in atmosfera dalle lavorazioni e/o impianti considerati;
 - 3.2. provvedere all’esercizio ed alla manutenzione dello stabilimento in maniera tale da garantire il

- rispetto dei limiti di emissione in tutte le condizioni di funzionamento;
- 3.3. ove tecnicamente possibile, assicurare sempre la captazione, il convogliamento e l'abbattimento (mediante l'utilizzo della miglior tecnologia disponibile) delle emissioni inquinanti in atmosfera, al fine di contenerle ulteriormente;
 - 3.4. effettuare, con cadenza triennale a periodi invariati – durante il normale ciclo produttivo e nelle sue condizioni più gravose – n. 1 campionamento per le analisi periodiche di tutte le emissioni, dandone preavviso di almeno trenta giorni e successiva comunicazione degli esiti all'U.O.D. Autorizzazioni ambientali e rifiuti di Avellino ed all'A.R.P.A.C.;
 - 3.5. attenersi, in generale, ai metodi di campionamento, di analisi e di valutazione circa la conformità dei valori ai limiti imposti dall'allegato VI alla parte quinta D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii. e dal D. M. 25 agosto 2000, nonché dalla D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102;
 - 3.6. provvedere all'annotazione (in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui al D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., parte quinta, appendici 1 e 2 dell'allegato VI) di:
 - I. dati relativi ai controlli discontinui di cui al § "3.4" (allegare i relativi certificati d'analisi);
 - II. ogni eventuale caso d'interruzione del normale funzionamento dello stabilimento e/o dei sistemi d'abbattimento;
 - III. rapporti di manutenzione eseguita per ognuno di essi, secondo modalità e periodicità previste dalle schede tecniche del costruttore;
 - 3.7. porre in essere gli adempimenti previsti dall'art. 271¹⁴ D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., in caso di eventuali guasti tali da compromettere il rispetto dei valori limite d'emissione;
 - 3.8. custodire il presente provvedimento, anche in copia, presso lo stabilimento e consentirne la visione a quanti legittimati al controllo;
4. notificare il presente provvedimento alla ditta "LO CONTE ANTONIETTA & C." S.N.C., sede legale di Ariano Irpino, via Santa Barbara, n. 3/C;
 5. trasmettere il presente provvedimento al Sindaco del Comune di Ariano Irpino, all'Amministrazione Provinciale di Avellino, all'A.R.P.A.C.–Dipartimento provinciale di Avellino, all'A.S.L. di Avellino;
 6. trasmettere il presente provvedimento alla Segreteria di Giunta (cod. 40.03.00.00), nonché alla U.O.D. Bollettino Ufficiale (cod. 40.03.05.00) per la pubblicazione.
- Avverso il presente provvedimento, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica, nei modi e nelle forme previste è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Il Dirigente
Dott.^{ssa} Lucia Pagnozzi